

LAW FED

STUDIO LEGALE  
ANTONINI

FONDATO DALL'AVV. BENIAMINO ANTONINI NEL 1938



**Coronavirus  
e  
nuove modalità di riunione  
degli organi di società**

## LA QUESTIONE

Le tradizionali modalità di svolgimento delle riunioni degli organi di società (assemblea dei soci, C.d.A., collegio sindacale) comportano di consueto **l'assembramento di più persone** in un luogo:

circostanza che è incompatibile con le **misure di sicurezza connesse all'emergenza Coronavirus** (in particolare, si pensi al divieto personale di trasferimento e all'esigenza di distanziamento personale).

# IL D.L. CURA ITALIA: UN PARZIALE RIMEDIO, MA ANCHE UN NUOVO PROBLEMA

Il d.l. “Cura Italia”:


- ha introdotto alcune novità sulle modalità di svolgimento delle **assemblee di società**;
- non ha, però, disciplinato le modalità di riunione degli **altri organi sociali** (C.d.A. e collegio sindacale).

# LE NOVITÀ DEL D.L. “CURA ITALIA” (ART. 106)

Per facilitare il concreto svolgimento delle **assemblee dei soci**, la società può prevedere nell'avviso di convocazione, anche in deroga a disposizioni statutarie:

- **l'intervento** dei soci con mezzi di telecomunicazione;
- il **voto** in via elettronica o per corrispondenza;
- lo **svolgimento** dell'assemblea anche **esclusivamente** in via telematica, senza che il presidente, il segretario o il notaio debbano trovarsi nel medesimo luogo.

# LE NOVITÀ DEL D.L. “CURA ITALIA”



Si tratta, in altri termini, del recepimento dell'orientamento espresso dalla **massima 11 marzo 2020, n. 187 del Consiglio Notarile di Milano**, volta a disciplinare l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

# LA QUESTIONE CONTROVERSA

Il d.l. “Cura Italia” limita le predette novità all’assemblea dei soci, senza estenderle alle riunioni degli altri organi sociali.

**Qual è, dunque, la disciplina per le riunioni del C.d.A. e del collegio sindacale?**

Si applica la nuova disciplina prevista dal d.l. “Cura Italia”?

## (A) LA SOLUZIONE NEGATIVA

La questione è controversa.

- Parte dei **primi commentatori** nega l'applicazione analogica o estensiva, sulla base di un'interpretazione letterale e della natura eccezionale della norma.
- **Tuttavia**, sembra corretto accogliere la soluzione opposta.

## (B) LA SOLUZIONE PREFERIBILE

Sembra corretto estendere la disciplina prevista per l'assemblea dei soci anche alle riunioni del C.d.A. e del collegio sindacale, che, dunque, dovrebbero poter essere svolte da remoto anche in assenza di apposita previsione statutaria.

Ciò, in particolare, perché, ai sensi dell'art. 1, *lett. q*, d.p.c.m. 8 marzo 2020 “*sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto [...]*”.

- ✓ Favorevole a questa soluzione è anche Assonime (nota del 18 marzo 2020).